

N. 155

**ATTO DEL GOVERNO**  
**SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 10  
della legge 21 febbraio 2024, n. 15)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 maggio 2024)**



*Il Ministro*  
*per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XIX/D75/24

Roma, 09 - 05 - 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2024, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani  


---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 10 della legge 24 febbraio 2024, n. 15 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023", per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla Direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 e all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, recepita in Italia con il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

La direttiva (UE) 2022/2380, anche al fine di ridurre i rifiuti ambientali, impone agli Stati Membri ulteriori requisiti essenziali per messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, applicabili a determinate categorie o classi specifiche di apparecchiature radio definite nell'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380, necessari per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe. Rientrano nel novero di tali apparecchiature analoghe: i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, le cuffie microfono, le console portatili per videogiochi, gli altoparlanti portatili; i lettori elettronici; le tastiere, i mouse, i sistemi di navigazione portatili, gli auricolari e i laptop. In particolare, la direttiva dispone, tra l'altro:

- 1) l'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo;
- 2) la previsione di offerta ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio tra quelle sopra indicate senza alcun dispositivo di ricarica;
- 3) l'introduzione di un apposito sistema di informazioni e di etichettature indicante la presenza o meno del carica-batterie accluso all'apparecchiatura radio e l'introduzione di informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili;
- 4) la modifica della procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla direttiva 2014/53/UE,
- 5) la previsione di un periodo di tempo sufficiente per procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione della predetta direttiva.

I criteri proposti dall'articolo 10 della legge di delegazione europea 2022-2023 nello specificare l'adeguamento della normativa nazionale alla predetta Direttiva (UE) 2022/2380 attraverso la modifica e l'integrazione del decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016 indicano anche di tenere in debito conto in particolare il considerando (14) della direttiva (UE) 2022/2380 e di quanto in esso specificato per i laptop e per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza per le quali, come si legge nel considerando medesimo, non dovrebbe sussistere l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata.



Inoltre, in considerazione del fatto che la ripetuta direttiva (UE) 2022/2380 aggiorna, corrispondentemente ai nuovi requisiti introdotti, l'elenco delle non conformità, i criteri proposti per il recepimento permettono di adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal predetto decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

L'articolo 138 del Regolamento 2018/1139 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 2014/53/UE, ossia dell'elenco delle apparecchiature non contemplate dalla direttiva citata. In particolare, secondo l'articolo 138, le apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo e costituite da aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio rientranti nel citato regolamento e aeromobili senza equipaggio già certificati in conformità all'articolo 56 del Regolamento 2018/1139, sono escluse dal campo di applicazione della direttiva 2014/53/UE. I criteri proposti per il recepimento permettono l'adeguamento della normativa nazionale attraverso la modifica e l'integrazione dell'allegato I del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

Si evidenzia infine che, nella premessa dello schema di decreto legislativo, si è ritenuto necessario precisare che la frase "messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali" utilizzata nella direttiva 2380/2022 possa essere parimenti introdotta nella relativa normativa di attuazione senza necessità di ulteriori definizioni in quanto, poiché ai sensi della direttiva 2014/53/UE una qualsiasi apparecchiatura radio non può essere modificata successivamente alla sua immissione sul mercato, la "messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali" coincide di fatto nei tempi e nei modi con la "messa a disposizione del mercato" come definita all'articolo 2 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;

Sotto il profilo procedurale, per l'allineamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei suddetti atti normativi europei, è necessario modificare il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, come di seguito indicato.

Art. 1 (Modifiche decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128)

Con l'articolo 1, comma 1, lettera a), si modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128).

Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, in linea con l'art. 3 della direttiva 2014/53/UE, specifica che le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformità ai requisiti essenziali elencati dalla lettera a) alla lettera i) del medesimo comma; al contempo alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati, attuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei predetti requisiti elencati dalla lettera a) alla lettera i). Sostanzialmente la direttiva (UE) 2022/2380, in linea con quanto appena descritto, specifica le categorie o classi di apparecchiature radio che dovranno interagire con caricabatteria standardizzati e le caratteristiche di tali caricabatteria standardizzati pertanto, conseguentemente, la proposta modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, in particolare con l'aggiunta delle disposizioni di cui al comma 4-bis, introduce nell'ordinamento



nazionale tale obbligo come requisito essenziale. Inoltre, al comma 4, la modifica proposta conferisce al Ministero il potere di attuare, conformemente alla normativa vigente, anche gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano la parte I dell'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380 alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato, sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo o la integrano per le apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera b) è aggiunto l'articolo 3 *bis* nel decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128), che impone a tutti gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato le apparecchiature radio di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380 dotate di un dispositivo di ricarica standardizzato, di offrire ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivo di ricarica. L'articolo 3 *bis* impone altresì agli operatori economici, quando tale apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, di provvedere affinché le informazioni sull'inclusione o meno di un dispositivo di ricarica con l'apparecchiatura radio siano espone in forma grafica utilizzando il pittogramma di facile utilizzo e facilmente accessibile indicato nell'allegato I *bis*, parte III e definisce le modalità di apposizione del pittogramma sull'imballaggio e il posizionamento del pittogramma e dell'indicazione del prezzo quando il l'apparecchiatura radio è esposta sia per la vendita diretta o che la vendita a distanza. Inoltre, al comma 3, la modifica proposta conferisce al Ministero il potere di attuare, conformemente alla normativa vigente gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano l'allegato I *bis*, parte III, a seguito di modifiche delle parti I e II di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura, o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di elementi grafici o testuali.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera c), si apportano modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

L'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1) precisa che per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio, anche le informazioni di cui ai punti a) e b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 devono essere fornite, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.

Con l'art. 1, comma 1, lett. c) n. 2) viene aggiunto il comma 8 *bis* dopo il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128; in tale nuovo comma, sono specificati, per i fabbricanti delle apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380, alcuni ulteriori obblighi inerenti alle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I *bis*, parte II, alla etichettatura sull'apparecchiatura radio medesima e sull'eventuale imballaggio e al posizionamento di tale etichettatura sia in caso di vendita diretta che a distanza.

L'art. 1, comma 1, lett. c) n. 3) dello schema di decreto legislativo aggiunge il comma 12-bis al termine dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128; la modifica proposta conferisce al Ministero il potere di attuare, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano l'allegato I *bis*, parti II e IV, a seguito di



modifiche della parte I di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura o alla luce del progresso tecnologico.

Con l'art. 1, comma 1, lett. d) si apportano modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

Con l'art. 1, comma 1, lett. d) n. 1) viene inserito al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, uno specifico riferimento al comma 8 *bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, in quanto, in linea con la direttiva 2014/53/UE e ovviamente ove applicabile, l'importatore prima di immettere l'apparecchiatura radio sul mercato è tenuto a verificare che il fabbricante abbia rispettato anche le disposizioni di cui al comma 8 *bis* dell'articolo 10 in quanto, in caso di violazione ne è analogamente responsabile.

L'art. 1, comma 1, lett. d) n. 2) aggiunge invece, sempre all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, dopo il comma 4, il comma 4 *bis*; in tale nuovo comma sono specificati, per gli importatori delle apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380, alcuni ulteriori obblighi inerenti alla etichettatura delle apparecchiature radio medesime e al posizionamento di tale etichettatura sia in caso di vendita diretta che a distanza.

L'art. 1, comma 1, lett. e) apporta modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

Con la presente lettera viene aggiunto all'articolo 13 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, dopo il comma 2, il comma 2 *bis*; in tale nuovo comma sono specificati, per i distributori delle apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380, alcuni ulteriori obblighi inerenti alla etichettatura delle apparecchiature radio medesime e al posizionamento di tale etichettatura sia in caso di vendita diretta che a distanza.

Con l'art. 1, comma 1, lett. f) si apportano modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

Con tale lettera si dispone la modifica del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 e si specifica che i fabbricanti delle apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380 dimostrano la conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali non solo ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, ma anche a quelli di cui al comma 4-bis dello stesso articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

L'articolo 1, comma 1, lettera g) dello schema di decreto legislativo intende apportare modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

Tale lettera modifica la rubrica e il primo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 ed è stato inserito per dare un riferimento esplicito alla mancanza di conformità ai requisiti essenziali che comprendono anche le nuove disposizioni sulle specifiche



relative alla capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili ed ha lo scopo di evitare interpretazioni divergenti in merito alla possibilità di attivare la procedura prevista dalla direttiva 2014/53/UE come attuata dall'articolo 40 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 anche per le apparecchiature radio che non presentano rischi per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera h) si intende apportare modifiche all'articolo 43 del d.lgs. 128/2016.

Si rileva, al riguardo, che i casi di non conformità formale di cui alla direttiva 2014/53/UE sono attuati dall'articolo 43 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. In considerazione del fatto che per le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380 vengono definiti nuovi requisiti ad esse applicabili, la presente lettera introduce conseguentemente nuove fattispecie di non conformità a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 al fine di consentire alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di assicurare efficacemente l'osservanza anche dei nuovi requisiti.

L'articolo 1, comma 1, lettera i), con i numeri 1) e 2), modificando l'articolo 46 del decreto legislativo 22 giugno 2016, aggiorna il trattamento sanzionatorio già contemplato dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 alla direttiva (UE) 2022/2380 corrispondentemente alle non conformità introdotte all'articolo 43, comma 1, lettere *f bis*), *f ter*) e *f quater*). Si evidenzia che la non conformità all'articolo 3, comma 4-bis, è sanzionata come non conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e che le non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere *f bis*), *f ter*) e *f quater*) e quelle relative alle informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I *bis*, parte II, sono poste anche a carico degli importatori e dei distributori in analogia a qualsiasi altra etichettatura, es. la marcatura CE, o altra informazione a corredo dell'apparecchiatura. Al numero 3) è proposta la correzione di un precedente mero errore editoriale al comma 6 dell'articolo 46 del testo del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 vigente (n. 3.1); mentre il successivo numero 3.2) introduce all'articolo 46 del decreto legislativo 22 giugno 2016 il comma 6 *bis* inerente alla sanzione a cui sono assoggettati l'importatore ed il distributore che rispettivamente, in caso di vendita a distanza, non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 12 comma 4 *bis* lettera b) e all'articolo 13 comma 2 *bis* lettera b) del ripetuto decreto legislativo 22 giugno 2016.

L'articolo 1, comma 1, lettera l), al fine di armonizzare le procedure di valutazione della conformità, in applicazione dell'articolo 138 regolamento (UE) 2018/1139, modifica l'allegato I del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che individua le apparecchiature radio escluse dall'applicazione del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128; in particolare la modifica riguarda il punto 3 dell'allegato I escludendo dall'applicazione del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 le apparecchiature dell'aviazione quali aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui progettazione è stata già certificata in conformità dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e che sono destinate a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto, qualora



rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 e siano destinati esclusivamente all'uso in volo.

L'articolo 1, comma 1, lettera m) aggiunge dopo l'Allegato I del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 l'Allegato I *bis*. Tale allegato consta di quattro parti: Parte I - *specifiche relative alle capacità di ricarica*; Parte II - *informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili*; Parte III - *pittogramma che indica se l'apparecchiatura radio include un dispositivo di ricarica*; Parte IV - *contenuto e formato dell'etichetta*. In particolare, si evidenzia che nella parte I, al punto 1.3, è stato disposto che, in ottemperanza a quanto stabilito dal considerando (14) della ripetuta direttiva (UE) 2022/2380, è escluso l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza. Sono state fornite altresì, sempre in ottemperanza a quanto stabilito dal considerando (14) della direttiva (UE) 2022/2380, ulteriori indicazioni inerenti alle apparecchiature radio di cui al punto 1.13 (*laptop*).

Art. 2 (Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101)

Con tale articolo dello schema di decreto legislativo è richiesto al Ministro delle imprese e del Made in Italy di emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni, un apposito decreto ministeriale con cui sono disposte le modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101 recante "Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128" susseguenti alle modifiche e integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 introdotte con lo schema di decreto legislativo di cui trattasi.

Art. 3 (Disposizioni transitorie)

Con il primo comma, al fine di consentire agli operatori economici di procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380 che intendono immettere sul mercato dell'Unione, lo schema di decreto legislativo, sancisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I *bis* e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I *bis* al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 riportato nell'allegato A dello schema di decreto legislativo.

Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria)

Il presente articolo chiarisce l'assenza di oneri nuovi o aggiuntivi alla finanza pubblica derivanti dall'emanazione del decreto legislativo, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale.

Articolo 5 (Entrata in vigore)





Fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, il presente articolo prescrive che le disposizioni del decreto legislativo avranno applicazione a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### ALLEGATO A

Fatto salvo quanto specificato al precedente articolo 1, comma 1, lettera m) dello schema di decreto legislativo, lo stesso identico allegato denominato “Allegato I *bis* - specifiche e informazioni relative alla ricarica applicabili a determinate categorie o classi di apparecchiature radio” alla direttiva (UE) 2022/2380 è allegato anche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.



## Relazione tecnico-finanziaria

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 10 della legge 24 febbraio 2024 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023", per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla Direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 e all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, recepita in Italia con il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

Come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, dall'attuazione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il provvedimento in esame non attribuisce nuove competenze alle Amministrazioni pubbliche coinvolte, che, peraltro, provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le attività, infatti, che il Ministero delle imprese e del made in Italy dovrà svolgere ai sensi dei novellati articoli del presente schema di decreto legislativo sono tutte riconducibili a competenze istituzionali dello stesso Dicastero in quanto Autorità di sorveglianza del mercato, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. Inoltre, gli oneri connessi alle attività di sorveglianza del mercato svolte dall'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 sono in parte posti anche a carico degli operatori economici sottoposti ai controlli.

Quanto alla possibilità offerta dall'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica prevista nello schema di decreto legislativo ai consumatori e agli altri utenti finali di poter scegliere se riutilizzare i caricabatteria unificati già in loro possesso senza essere obbligati ad acquistarne uno nuovo, si prevede ciò comporti una minor produzione di rifiuti elettronici quindi un minor costo di smaltimento degli stessi a carico della collettività, con innegabili effetti positivi a carico dell'ambiente e della salute umana. Analogamente, i caricabatteria non unificati che presumibilmente saranno avviati allo smaltimento da parte degli utenti e dei consumatori, rientrano nel novero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per cui la normativa vigente - ad es. il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e ss.mm.ii. - già ne prevede il corretto smaltimento nei punti di raccolta oppure il ritiro gratuito per le apparecchiature destinate ad esempio ai nuclei domestici come la quasi totalità di quelle previste nello schema di decreto legislativo.

Ad ogni buon conto si rammenta infine il documento dell'Unione europea n. SWD(2021) 246 final del 23/9/2021 recante "DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio" ai sensi del quale dall'applicazione della direttiva 2022/2380 (UE) non ci sarà alcun impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali degli Stati membri.

Al riguardo, con riferimento alle singole disposizioni, si rappresenta quanto segue.



Con l'articolo 1, comma 1, lettera a), si modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 in linea con l'art. 3 della direttiva 2014/53/UE, per cui si specifica che le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformità ai requisiti essenziali elencati dalla lettera a) alla lettera i) del medesimo comma; al contempo alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati, attuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei predetti requisiti elencati dalla lettera a) alla lettera i).

Tale norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera b) è aggiunto l'articolo 3 *bis* nel decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128), che impone a tutti gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato le apparecchiature radio di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380 dotate di un dispositivo di ricarica standardizzato, di offrire ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivo di ricarica. L'articolo 3 *bis* impone altresì agli operatori economici, quando tale apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, di provvedere affinché le informazioni sull'inclusione o meno di un dispositivo di ricarica con l'apparecchiatura radio siano espone in forma grafica utilizzando il pittogramma di facile utilizzo e facilmente accessibile indicato nell'allegato I *bis*, parte III e definisce le modalità di apposizione del pittogramma sull'imballaggio e il posizionamento del pittogramma e dell'indicazione del prezzo quando l'apparecchiatura radio è esposta sia per la vendita diretta o che la vendita a distanza.

Tale norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera c), si apportano modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. In particolare:

1) l'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1) precisa che per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio, anche le informazioni di cui ai punti a) e b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 devono essere fornite, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente;

2) viene aggiunto il comma 8 *bis* dopo il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128; in tale nuovo comma, sono specificati, per i fabbricanti delle apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380, alcuni ulteriori obblighi inerenti alle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I *bis*, parte II, alla etichettatura sull'apparecchiatura radio medesima e sull'eventuale imballaggio e al posizionamento di tale etichettatura sia in caso di vendita diretta che a distanza (art. 1, comma 1, lett. c) n. 2);

3) viene aggiunto il comma 12-bis al termine dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128; la modifica proposta conferisce al Ministero il potere di attuare, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano l'allegato I *bis*, parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura o alla luce del progresso tecnologico (art. 1, comma 1, lett. c) n. 3).

Tale norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'art. 1, comma 1, lett. d) si apportano modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. Più precisamente, con l'art. 1, comma 1, lett. d) n. 1) viene inserito al comma 2 dell'articolo 12 uno specifico riferimento al comma 8 *bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, in quanto, in linea con la direttiva 2014/53/UE e ovviamente ove applicabile,



L'importatore prima di immettere l'apparecchiatura radio sul mercato è tenuto a verificare che il fabbricante abbia rispettato anche le disposizioni di cui al comma 8 *bis* dell'articolo 10 in quanto, in caso di violazione ne è analogamente responsabile. Viene altresì aggiunto il comma 4 *bis* in cui sono specificati, per gli importatori delle apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380, alcuni ulteriori obblighi inerenti alla etichettatura delle apparecchiature radio medesime e al posizionamento di tale etichettatura sia in caso di vendita diretta che a distanza.

Tale norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 1, comma 1, lett. e) apporta modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 viene aggiunto all'articolo 13 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, dopo il comma 2, il comma 2 *bis*; in tale nuovo comma sono specificati, per i distributori delle apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380, alcuni ulteriori obblighi inerenti alla etichettatura delle apparecchiature radio medesime e al posizionamento di tale etichettatura sia in caso di vendita diretta che a distanza.

Tale norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'art. 1, comma 1, lett. f) si apportano modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, specificando che i fabbricanti delle apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380 dimostrano la conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali non solo ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, ma anche a quelli di cui al comma 4-bis dello stesso articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

Tale norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 1, lettera g) dello schema di decreto legislativo intende apportare modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 per dare un riferimento esplicito alla mancanza di conformità ai requisiti essenziali che comprendono anche le nuove disposizioni sulle specifiche relative alla capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili ed ha lo scopo di evitare interpretazioni divergenti in merito alla possibilità di attivare la procedura prevista dalla direttiva 2014/53/UE come attuata dall'articolo 40 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 anche per le apparecchiature radio che non presentano rischi per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse.

Tale norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera h) si intende apportare modifiche all'articolo 43 del d.lgs. 128/2016 In considerazione del fatto che per le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380 vengono definiti nuovi requisiti ad esse applicabili, la presente lettera introduce conseguentemente nuove fattispecie di non conformità a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 al fine di consentire alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di assicurare efficacemente l'osservanza anche dei nuovi requisiti. Al riguardo, si specifica che comunque le ulteriori attività di controllo che vengono introdotte nella presente disposizione, rientrando già nelle competenze relative ai controlli, attribuite al Ministero ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del d.lgs. 128/2016, possono essere effettuate dal personale attualmente in servizio e con le dotazioni strumentali e organizzative a legislazione vigente. Pertanto, le nuove attribuzioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico



della finanza pubblica e il Ministero provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 1, comma 1, lettera i), con i numeri 1) e 2), modificando l'articolo 46 del decreto legislativo 22 giugno 2016, aggiorna il trattamento sanzionatorio già contemplato dal decreto medesimo alla direttiva (UE) 2022/2380 corrispondentemente alle non conformità introdotte all'articolo 43, comma 1, lettere *f bis*), *f ter*) e *f quater*). Si evidenzia che la non conformità all'articolo 3, comma 4-bis, è sanzionata come non conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e che le non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere *f bis*), *f ter*) e *f quater*) e quelle relative alle informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I *bis*, parte II, sono poste anche a carico degli importatori e dei distributori in analogia a qualsiasi altra etichettatura, es. la marcatura CE, o altra informazione a corredo dell'apparecchiatura. Si introduce il comma 6 *bis* inerente alla sanzione a cui sono assoggettati l'importatore ed il distributore che rispettivamente, in caso di vendita a distanza, non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 12 comma 4 *bis* lettera b) e all'articolo 13 comma 2 *bis* lettera b) del ripetuto decreto. Si tratta al riguardo di sanzioni previste ex novo rispetto alla legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dando luogo, invece, a maggiori entrate, le quali, tuttavia, non possono essere, anche in via cautelativa, quantificate circa la previsione del loro ammontare.

L'articolo 1, comma 1, lettera l), al fine di armonizzare le procedure di valutazione della conformità, in applicazione dell'articolo 138 regolamento (UE) 2018/1139, modifica l'allegato I del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che individua le apparecchiature radio escluse dall'applicazione del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128; in particolare la modifica riguarda il punto 3 dell'allegato I escludendo dall'applicazione del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 le apparecchiature dell'aviazione quali aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui progettazione è stata già certificata in conformità dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e che sono destinate a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto, qualora rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 e siano destinati esclusivamente all'uso in volo.

Tale norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 1, lettera m) aggiunge dopo l'Allegato I del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 l'Allegato I *bis*. Tale allegato consta di quattro parti: Parte I - *specifiche relative alle capacità di ricarica*; Parte II - *informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili*; Parte III - *pittogramma che indica se l'apparecchiatura radio include un dispositivo di ricarica*; Parte IV - *contenuto e formato dell'etichetta*. In particolare, si evidenzia che nella parte I, al punto 1.3, è stato disposto che, in ottemperanza a quanto stabilito dal considerando (14) della ripetuta direttiva (UE) 2022/2380, è escluso l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza. Sono state fornite altresì, sempre in ottemperanza a quanto stabilito dal considerando (14) della direttiva (UE) 2022/2380, ulteriori indicazioni inerenti alle apparecchiature radio di cui al punto 1.13 (*laptop*).

Tale norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'art. 2 apporta modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101 prevedendo l'emanazione, da parte del Ministro delle imprese e del Made in Italy di un apposito decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni, con cui sono disposte le modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101 recante "Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128" susseguenti alle modifiche e integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 introdotte con lo schema di decreto legislativo di cui trattasi.

Tale norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 3 reca le disposizioni transitorie e quindi, trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 4 disciplina la Clausola di invarianza finanziaria che chiarisce l'assenza di oneri nuovi o aggiuntivi alla finanza pubblica derivanti dall'emanazione del decreto legislativo, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale.

L'articolo 5 indica l'entrata in vigore che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ALLEGATO A

Fatto salvo quanto specificato al precedente articolo 1, comma 1, lettera m) dello schema di decreto legislativo, lo stesso identico allegato denominato "Allegato I *bis* - specifiche e informazioni relative alla ricarica applicabili a determinate categorie o classi di apparecchiature radio" alla direttiva (UE) 2022/2380 è allegato anche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 7;

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», nonché il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che, all'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituisce il Ministero dello sviluppo economico con il Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

VISTA la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

VISTO l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio;

VISTA la direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio;





VISTO, in particolare, il considerando (14) della direttiva (UE) 2022/2380, che integra la definizione di laptop e secondo cui per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza non dovrebbe sussistere l'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche per la presa di ricarica e per il protocollo di comunicazione per la ricarica per tutte le categorie o classi di apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/2444 della Commissione, del 20 luglio 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/30 per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti essenziali per le apparecchiature radio e che rettifica tale regolamento;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione, del 20 luglio 2017, che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTO il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante «Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE»;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante «Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

CONSIDERATO che, per le finalità di cui all'articolo 10 della citata legge n. 15 del 2024 e come indicato nella medesima, è necessario apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380;



RITENUTO che le parole: «messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali» utilizzate nella direttiva (UE) 2022/2380 possano essere parimenti introdotte nella relativa normativa di attuazione senza necessità di ulteriori definizioni, in quanto, poiché, ai sensi della direttiva 2014/53/UE, una qualsiasi apparecchiatura radio non può essere modificata successivamente alla sua immissione sul mercato, esse coincidono di fatto, nei tempi e nei modi, con la «messa a disposizione del mercato», come definita all'articolo 2 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 aprile 2024;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128)*

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) interagire con accessori diversi dai dispositivi di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I *bis*, parte I, che sono specificamente menzionati al comma 4-bis del presente articolo;»;

2) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Il Ministero attua altresì, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano la parte I dell'allegato I *bis* alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato per garantire un'interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica, nonché migliorare la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la frammentazione del mercato, per quanto riguarda sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo.».

3) dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:



«4-bis. Le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, sono costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacità di ricarica di cui a tale allegato per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio.»

b) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Articolo 3-bis – (Possibilità per i consumatori e gli altri utenti finali di acquistare determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica) – 1. Se un operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilità di acquistare apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivi di ricarica.

2. Gli operatori economici provvedono affinché le informazioni sull'inclusione o meno di un dispositivo di ricarica con l'apparecchiatura radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, siano espresse in forma grafica utilizzando un pittogramma di facile utilizzo e facilmente accessibile come indicato nell'allegato I bis, parte III, quando tale apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali. Il pittogramma è stampato sull'imballaggio o apposto sull'imballaggio come autoadesivo. Quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, il pittogramma è esposto in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.

3. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I bis, parte III, a seguito di modifiche delle parti I e II di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura, o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di elementi grafici o testuali.»

c) all'articolo 10:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I fabbricanti provvedono affinché l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio devono essere inoltre fornite le seguenti informazioni, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente:

a) bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio;

b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.»

2) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:



«8-bis. Nel caso di apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, le istruzioni di cui al comma 8 contengono informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I bis, parte II. Quando i fabbricanti mettono tali apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, oltre a essere incluse nelle istruzioni le informazioni figurano anche su un'etichetta, come indicato nell'allegato I bis, parte IV. L'etichetta è stampata nelle istruzioni e sull'imballaggio o apposta sull'imballaggio come autoadesivo. In assenza di imballaggio, l'autoadesivo con l'etichetta è apposto sull'apparecchiatura radio. Quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, l'etichetta è esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Se le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non consentono altrimenti, l'etichetta può essere stampata come documento separato che accompagna l'apparecchiatura radio. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui al presente comma sono redatte almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.».

3) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I bis, parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in relazione agli elementi informativi, grafici o testuali, come indicato nel presente articolo.».

d) all'articolo 12:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 10, commi 8,», sono inserite le seguenti: «8-bis,».

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, gli importatori provvedono affinché:

- a) tali apparecchiature radio esponano un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-bis, o ne siano munite;
- b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.».

e) all'articolo 13, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, i distributori provvedono affinché:

- a) tali apparecchiature radio esponano un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-bis, o ne siano munite;
- b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.»;



f) all'articolo 17, comma 2, primo periodo, le parole: «articolo 3, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3, commi 1 e 4-*bis*».

g) all'articolo 40:

1) la rubrica è così modificata:

«Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi o non sono conformi ai requisiti essenziali».

2) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

«Qualora il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, o non sia conforme ad almeno uno dei requisiti essenziali applicabili di cui all'articolo 3, effettua una valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con il Ministero.».

h) all'articolo 43, comma 1:

1) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

«*f-bis*) il pittogramma di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, o l'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8-*bis*, non sono stati elaborati correttamente;

*f-ter*) l'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8-*bis*, non accompagna l'apparecchiatura radio interessata;

*f-quater*) il pittogramma o l'etichetta non sono apposti o non sono esposti in conformità, rispettivamente, dell'articolo 3-*bis*, comma 2, o dell'articolo 10, comma 8-*bis*;»;

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) le informazioni di cui all'articolo 10, commi 8 e 8-*bis*, la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 10, comma 9, o le informazioni sulle restrizioni d'uso di cui all'articolo 10, comma 10, non accompagnano l'apparecchiatura radio;»;

3) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) l'articolo 3-*bis*, commi 1 e 2, o l'articolo 5 non sono rispettati;».

i) all'articolo 46:

1) al comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente:

«E' altresì assoggettato alla medesima sanzione il distributore che mette a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, che presentano almeno una delle situazioni di non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere *f-bis*), *f-ter*) e *f-quater*).»;

2) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente:



«E' altresì assoggettato alla sanzione amministrativa indicata nel comma 2 il rappresentante autorizzato che mette a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, che presentano almeno una delle situazioni di non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere f-bis), f-ter) e f-quater).»;

3) al comma 6:

3.1) al secondo periodo, la parola: «agli» è soppressa;

3.2) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Sono altresì assoggettati alla medesima sanzione l'importatore ed il distributore che non ottemperano agli obblighi previsti in caso di vendita a distanza, rispettivamente, dall'articolo 12 comma 4-bis lettera b) e dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera b).».

l) all'allegato I, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le apparecchiature dell'aviazione seguenti, qualora rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e siano destinati esclusivamente all'uso in volo:

a) aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati;

b) aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui progettazione è stata già certificata in conformità dell'articolo 56, paragrafo 1, di tale regolamento e che sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto.»;

m) dopo l'Allegato I è aggiunto l'Allegato I bis di cui all'allegato A del presente decreto.

## ART. 2

*(Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101)*

1. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disposte le modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, susseguenti alle modifiche e integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, introdotte con il presente decreto.

## ART. 3

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A.

## ART. 4



*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 5

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,



## ALLEGATO A

«ALLEGATO I *bis*

SPECIFICHE E INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RICARICA APPLICABILI A DETERMINATE CATEGORIE O CLASSI DI APPARECCHIATURE RADIO

### PARTE I

#### SPECIFICHE RELATIVE ALLE CAPACITÀ DI RICARICA

1. I requisiti di cui ai punti 2 e 3 della presente parte si applicano alle seguenti categorie o classi di apparecchiature radio:

1.1. i telefoni cellulari portatili;

1.2. i tablet;

1.3. le fotocamere digitali, ad eccezione di quelle progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza;

1.4. le cuffie;

1.5. le cuffie microfono;

1.6. le console portatili per videogiochi;

1.7. gli altoparlanti portatili;

1.8. i lettori elettronici;

1.9. le tastiere;

1.10. i mouse;

1.11. i sistemi di navigazione portatili;

1.12. gli auricolari;

1.13. i laptop (l'apparecchiatura radio interessata è qualsiasi computer portatile, tra cui laptop, notebook, pc ultraportatili, dispositivi ibridi o convertibili e netbook).

2. Nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo, le categorie o classi di apparecchiature radio di cui al punto 1 della presente parte:

2.1. devono essere dotate di una presa USB tipo C, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-3:2022 "Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®", e la presa deve rimanere accessibile e operativa in ogni momento;





2.2. devono poter essere ricaricate con cavi conformi alla norma EN IEC 62680-1-3:2022 “Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®”.

3. Nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt, le categorie o classi di apparecchiature radio di cui al punto 1 della presente parte devono:

3.1. integrare il protocollo USB Power Delivery, come descritto nella norma EN IEC 62680-1-2:2022 “Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica - parte 1-2: Componenti comuni - Specifiche di alimentazione tramite USB”;

3.2. garantire che qualsiasi protocollo di ricarica supplementare consenta la piena funzionalità del protocollo USB Power Delivery di cui al punto 3.1, a prescindere dal dispositivo di ricarica utilizzato.

## PARTE II

### INFORMAZIONI SULLE SPECIFICHE RELATIVE ALLE CAPACITÀ DI RICARICA E AI DISPOSITIVI DI RICARICA COMPATIBILI

Nel caso di apparecchiature radio che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 4-bis, le seguenti informazioni devono essere indicate conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10, comma 8-bis, e possono essere messe a disposizione anche mediante codici QR o soluzioni elettroniche analoghe:

a) nel caso di tutte le categorie o classi di apparecchiature radio soggette ai requisiti di cui alla parte I, una descrizione dei requisiti di potenza dei dispositivi di ricarica con cavo che possono essere utilizzati con tale apparecchiatura radio, compresa la potenza minima richiesta per caricare l’apparecchiatura radio, e la potenza massima richiesta per caricare l’apparecchiatura radio alla massima velocità di ricarica espressa in watt, mediante l’apposizione del testo: “La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [xx] watt richiesta dall’apparecchiatura radio e max [yy] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica”. Il numero di watt deve esprimere, rispettivamente, la potenza minima richiesta dall’apparecchiatura radio e la potenza massima richiesta dall’apparecchiatura radio per raggiungere la massima velocità di ricarica;

b) nel caso di apparecchiature radio soggette ai requisiti di cui alla parte I, punto 3, una descrizione delle specifiche relative alle capacità di ricarica dell’apparecchiatura radio, nella misura in cui essa può essere ricaricata mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt o corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt, compresa l’indicazione che l’apparecchiatura radio supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery mediante l’apposizione del testo “Ricarica rapida USB PD” e l’indicazione di qualsiasi altro protocollo di ricarica supportato mediante l’apposizione del relativo nome in formato di testo.


## PARTE III




PITTOGRAMMA CHE INDICA SE L'APPARECCHIATURA RADIO INCLUDE UN DISPOSITIVO DI RICARICA

1. Il pittogramma deve presentarsi nei formati seguenti.

1.1. Se l'apparecchiatura radio include un dispositivo di ricarica:



1.2. Se l'apparecchiatura radio non include alcun dispositivo di ricarica:




2. Il pittogramma può variare nell'aspetto (ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente), purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento del pittogramma, devono essere mantenute le proporzioni indicate nei simboli di cui al punto 1 della presente parte. La dimensione "a" di cui al punto 1 della presente parte deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.

#### PARTE IV

#### CONTENUTO E FORMATO DELL'ETICHETTA

1. L'etichetta deve presentare il formato seguente:





2. Le lettere “XX” sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza minima richiesta dall’apparecchiatura radio per la ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per caricare l’apparecchiatura radio. Le lettere “YY” sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza massima richiesta dall’apparecchiatura radio per raggiungere la massima velocità di ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per raggiungere tale massima velocità di ricarica. La dicitura “USB PD” (USB Power Delivery) figura se l’apparecchiatura radio supporta tale protocollo di comunicazione per la ricarica. “USB PD” è un protocollo che negozia la fornitura più rapida di corrente dal dispositivo di ricarica all’apparecchiatura radio senza abbreviare la durata di vita della batteria.

3. L’etichetta può variare nell’aspetto (ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente), purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento dell’etichetta, devono essere mantenute le proporzioni indicate nel simbolo di cui al punto 1 della presente parte. La dimensione “a” di cui al punto 1 della presente parte deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.».



*Provvedimento:* Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018 e alla Direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

*Amministrazione competente:* Ministero delle imprese e del made in Italy

*Referente dell'amministrazione competente:* Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

## **SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

L'analisi di impatto effettuata valuta l'intervento normativo inerente al recepimento della Direttiva (UE) 2022/2380 e dell'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 che modificano la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. La direttiva 2014/53/UE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016 e l'intervento normativo introduce le relative modifiche in tale decreto legislativo. Per quanto concerne il recepimento della DIRETTIVA (UE) 2022/2380, l'intervento normativo riguarda talune categorie o classi di apparecchiature radio che interoperano con accessori quali i caricabatteria e si rende necessario in quanto nel corso degli anni sono state rese disponibili sul mercato un elevato numero delle diverse soluzioni di ricarica. Gli atti normativi europei da cui trattasi e, conseguentemente, l'intervento normativo proposto, scaturiscono dagli sforzi compiuti a livello dell'Unione per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica in favore dell'utilizzo di carica-batterie standardizzati. L'intervento normativo è volto modificare quindi il sistema di messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio introducendo un nuovo requisito essenziale inerente all'interazione delle apparecchiature radio predette con accessori, in particolare con carica-batterie, standardizzati. Le modifiche riguardano fondamentalmente l'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica limitando, come detto, la frammentazione delle interfacce di ricarica delle predette apparecchiature radio, con l'obiettivo preminente di semplificare l'uso delle apparecchiature radio e ridurre i rifiuti ambientali e i costi inutili. Relativamente all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139, l'intervento normativo modifica l'elenco delle apparecchiature escluse dalla direttiva 2014/53/UE escludendo, in particolare, gli aeromobili senza equipaggio.

### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

La direttiva 2014/53/UE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016 e l'intervento normativo introduce le relative modifiche in tale decreto legislativo. L'intervento normativo di cui trattasi si inserisce nel contesto delle legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea inerenti alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. L'intervento scaturisce da esigenze di natura economica ed ambientale per quanto riguarda la necessità di limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica in favore dell'utilizzo di carica-batterie standardizzati per alcune categorie o classi specifiche di apparecchiature radio (modifiche introdotte dalla DIRETTIVA (UE) 2022/2380) e, di natura normativa, inerentemente alla certificazione della conformità degli aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti (modifiche introdotte dall'articolo 138 del Regolamento (UE)

2018/1139). Relativamente agli aspetti di natura economica ed ambientale sopracitati, il piano d'azione per l'economia circolare della Commissione, illustrato nella comunicazione dell'11 marzo 2020, ha previsto iniziative che interessano l'intero ciclo di vita dei prodotti e riguardano la progettazione, promuovono processi di economia circolare, favoriscono il consumo sostenibile e mirano a garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile nell'economia dell'Unione; in tale piano è evidenziato che i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche costituiscono uno dei flussi di rifiuti in più rapida crescita nell'UE, con un tasso annuale pari attualmente al 2 %, e si stima che nell'UE meno del 40 % dei rifiuti elettronici sia riciclato. Si possono annoverare in detti rifiuti elettronici non riciclati i caricabatterie dei telefoni cellulari e i dispositivi analoghi, a causa della vita media relativamente breve dei loro cavi e interfacce di ricarica, della loro molteplicità sul mercato e dell'impossibilità di acquistare separatamente i caricabatterie dai nuovi dispositivi dovuta all'assenza, a tutt'oggi, di un caricabatterie universale. Allo stato non risultano precedenti interventi normativi inerenti alle problematiche sopra indicate. Le disposizioni del provvedimento hanno come soggetti destinatari i consumatori e gli altri utenti finali delle apparecchiature radio e gli operatori economici come definiti nel decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016, quali fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori delle predette apparecchiature radio, e; i vantaggi derivanti dall'introduzione nell'ordinamento italiano della disciplina recata dallo schema di decreto legislativo sono stati esplicitati in sede di valutazione dell'impatto dei predetti atti normativi europei.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

I provvedimenti europei in argomento, la Direttiva (UE) 2022/2380 e l'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139, nel modificare la direttiva 2014/53/UE, introducono modifiche alla disciplina in materia di:

- a) messa a disposizione sul mercato di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio che interagiscano con accessori, in particolare con carica-batteria, ricaricabili mediante cavo, quali: i telefoni cellulari, i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, le cuffie microfono, le console portatili per videogiochi, gli altoparlanti portatili, i lettori elettronici, le tastiere, i mouse, i sistemi di navigazione portatili, gli auricolari e i laptop;
- b) elenco delle apparecchiature non contemplate dalla direttiva 2014/53/UE (punto 3 dell'allegato I) in particolare per gli aeromobili senza equipaggio.

Le finalità specifiche dell'intervento normativo sopra indicato, sono rispettivamente l'attuazione delle disposizioni di cui al citato piano d'azione per l'economia circolare della Commissione e l'allineamento tra i requisiti del Regolamento (UE) 2018/1139 e quelli di cui alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Lo schema di decreto legislativo consente, dunque, di procedere all'adeguamento delle disposizioni nazionali a tali atti normativi comunitari.

### **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati con gli stessi indicatori stabiliti per il decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016 di seguito indicati.

1. Dati statistici relativi al numero delle apparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali tecnici (ivi inclusi quindi quelli introdotti dall'intervento normativo di cui trattasi) e a quelli amministrativi ottenuti nell'ambito di apposite campagne di sorveglianza effettuate

dall'autorità di sorveglianza del mercato anche in concomitanza, ove i tempi coincidano, con le campagne di sorveglianza effettuate in sede UE, e

2. dati statistici relativi all'attività di controllo di competenza dell'autorità di sorveglianza (sanzioni, denunce, richiami o ritiri di apparecchiature radio non conformi).

La valutazione avverrà pertanto in concomitanza con l'acquisizione degli elementi necessari per la predisposizione della VIR del ripetuto decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016.

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

Nel corso dell'analisi dell'impatto, considerate le altre opzioni di intervento e in particolare il vincolo di recepimento di normativa europea, è stato valutato che l'unica opzione attuabile è l'intervento normativo proposto, in quanto è l'unico in grado di conseguire gli obiettivi di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

#### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

I risultati attesi per l'opzione di intervento proposta riguardano un migliore funzionamento del mercato interno delle apparecchiature radio a livello dell'Unione europea e una riduzione dei costi per i consumatori e per gli operatori economici. Infatti l'intervento normativo prevede l'introduzione di un caricabatterie universale e la possibilità di acquistare le categorie o classi di apparecchiature radio predette, anche senza caricabatteria.

I principali benefici per la collettività, nel medio/lungo periodo, sono la riduzione dei rifiuti ambientali e dei costi inutili, infatti si prevedono benefici sia economici (riduzione dei costi di acquisto di dispositivi di ricarica, tenuto conto della loro vita media utile), sia ambientali (riduzione della quantità annua di specifiche categorie di rifiuti) e, relativamente all'esclusione degli aeromobili senza equipaggio dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE, una semplificazione delle procedure di certificazione della conformità.

#### **4.2 Impatti specifici**

Il migliore funzionamento del mercato interno a livello dell'Unione europea atteso dall'intervento normativo comporta una maggiore concorrenzialità delle imprese nazionali nel mercato interno in particolare per gli operatori economici, come definiti nel decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016. Relativamente agli oneri informativi, sebbene l'intervento normativo introduca, ove applicabili, eventuali altre informazioni a corredo dell'apparecchiatura radio e nuovi contenuti da inserire nella documentazione tecnica, di fatto non modifica sostanzialmente gli oneri informativi per gli operatori economici già previsti dal decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016. L'intervento proposto non introduce né mantiene requisiti, standard, obblighi e oneri non necessari per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 e dell'art. 138 Regolamento (UE) 2018/1139, pertanto i livelli minimi di regolazione europea sono stati rispettati.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

L'intervento normativo è stato scelto in quanto si prevede che sia l'unico che comporti un migliore funzionamento del mercato interno delle apparecchiature radio a livello dell'Unione europea.

### **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

A seguito dell'analisi di impatto svolta non si prevedono condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possano incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. La responsabilità attuativa dell'intervento normativo ricade, in via prioritaria, sul Ministero delle imprese e del Made in Italy.

### **5.2 Monitoraggio**

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati con gli stessi indicatori stabiliti per il decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016. La loro valutazione avverrà pertanto in concomitanza con l'acquisizione degli elementi necessari per la predisposizione della VIR del ripetuto decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016, a partire dal primo monitoraggio VIR utile successivo al secondo anno dalla entrata in vigore delle disposizioni di modifica introdotte dall'intervento normativo di cui trattasi.

### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

È in corso la valutazione dell'opportunità delle consultazioni nelle fasi dell'analisi dell'impatto.

### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

L'analisi di impatto è stata svolta secondo il normale iter amministrativo dal personale con professionalità tecniche e giuridiche del Ministero delle imprese e del made in Italy.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(Direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008, G.U. 18 settembre 2008, n. 219)

*Provvedimento:* Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018 e alla Direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

*Amministrazione competente:* Ministero delle imprese e del made in Italy

*Referente dell'amministrazione competente:* Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 10 della legge 24 febbraio 2024, n. 15 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023", per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla Direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, recepita in Italia con il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

I criteri proposti dall'articolo 10 della legge di delegazione europea 2022-2023, nello specificare l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del Regolamento 2018/1139 e alla predetta Direttiva (UE) 2022/2380 attraverso la modifica e l'integrazione del decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016, indicano di tenere in debito conto in particolare il considerando (14) della direttiva (UE) 2022/2380 e di quanto in esso specificato, di adeguare il sistema sanzionatorio vigente ai sensi del decreto legislativo 128/2016 e di modificare, sempre tale decreto legislativo, secondo quanto indicato all'articolo 138 del Regolamento 2018/1139, ai sensi del quale, le apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo e costituite da aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio rientranti nel citato regolamento e aeromobili senza equipaggio già certificati in conformità all'articolo 56 del Regolamento 2018/1139, sono escluse dal campo di applicazione della direttiva 2014/53/UE e conseguentemente dal decreto legislativo 128/2016.

La direttiva (UE) 2022/2380 muove dall'intento di ridurre i rifiuti ambientali e di limitare conseguentemente la frammentazione delle interfacce di ricarica attraverso l'armonizzazione di dette interfacce e dei relativi protocolli di ricarica per i telefoni cellulari portatili e talune

apparecchiature radio analoghe. Al riguardo infatti impone agli Stati Membri ulteriori requisiti essenziali per messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio che rientrano nell'ambito della direttiva 2014/53/UE. Tali ulteriori requisiti sono applicabili a determinate categorie o classi specifiche di apparecchiature radio definite nell'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2022/2380 stessa, nel novero delle quali, oltre ai telefoni cellulari rientrano: i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, le cuffie microfono, le console portatili per videogiochi, gli altoparlanti portatili; i lettori elettronici; le tastiere, i mouse, i sistemi di navigazione portatili, gli auricolari e i laptop. A tal proposito la direttiva infatti dispone, tra l'altro:

- 1) l'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo;
- 2) la previsione di offerta ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio tra quelle sopra indicate senza alcun dispositivo di ricarica;
- 3) l'introduzione di un apposito sistema di informazioni e di etichettature indicante la presenza o meno del carica-batterie accluso all'apparecchiatura radio e l'introduzione di informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili;
- 4) la modifica della procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla direttiva 2014/53/UE;
- 5) la previsione di un periodo di tempo sufficiente per procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione della predetta direttiva.

## **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

In relazione alla normativa italiana di riferimento occorre ricordare in particolare i seguenti atti:

1. il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 recante "Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE";
2. il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità";
3. il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101 recante "Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128";
4. il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

5. il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, recante attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
6. il decreto del Ministro delle comunicazioni 20 aprile 2002, n. 95 recante “Regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni”
7. il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84 recante “Regolamento concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova”.

**3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

L'intervento normativo in esame introduce modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità costituzionale.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si evidenziano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si evidenziano profili di incompatibilità.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non sussiste la possibilità di delegificazione, né di semplificazione normativa.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano allo stato attuale progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

E' in atto la procedura di infrazione n. 2024/0075 "Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio"

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia relativamente ad analogo oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

In merito all'intervento normativo in esame non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative. Al riguardo si specifica tuttavia che, la frase "messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali" utilizzata nella direttiva 2022/2380 è stata parimenti introdotta nella relativa normativa di attuazione senza necessità di ulteriori definizioni in quanto, poiché ai sensi della direttiva 2014/53/UE una qualsiasi apparecchiatura radio non può essere modificata successivamente alla sua immissione sul mercato, la "messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali" coincide di fatto nei tempi e nei modi con la "messa a disposizione del mercato" come definita all'articolo 2 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128; tale considerazione è stata inserita nella premessa dello schema di decreto legislativo.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Lo schema di decreto legislativo apporta modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo non presenta disposizioni aventi effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non si ravvisano atti di normazione secondaria attuativa, conseguenti all'entrata in vigore della legge di ratifica.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Nessuna.

## TABELLA DI CONCORDANZA

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 234/2012 è di seguito riportata la tabella di concordanza tra le disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2380 e dal Regolamento (UE) 2018/1139 da recepire, la direttiva 2014/53/UE, lo schema di decreto legislativo e il d.lgs 128/2016.

Direttiva (UE) 2022/2380	Direttiva 2014/53/UE	Presente schema di decreto legislativo	Decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128
Articolo 1, paragrafo 1, numero 1, lett. a)	Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a)	Articolo 1, comma 1, lettera a) n. 1)	Viene modificato l'articolo 3, comma 3, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 1, numero 1, lett. b)	Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2) e n. 3)	Viene modificato l'articolo 3, comma 4 e viene aggiunto il comma 4-bis
Articolo 1, paragrafo 1, numero 2	Aggiunto un nuovo articolo 3 bis	Articolo 1, comma 1, lettera b)	Aggiunto un nuovo articolo 3 bis
Articolo 1, paragrafo 1, numero 3	Articolo 10, paragrafo 8	Articolo 1, comma 1, lettera c) n. 1), n. 2) e n. 3)	Viene modificato l'articolo 10, comma 8 e vengono aggiunti i commi 8 bis e 12-bis
-	-	Articolo 1, comma 1, lettera d), n. 1)	Viene modificato all'articolo 12 il comma 2
Articolo 1, paragrafo 1, numero 4	Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 1, comma 1, lettera d), n. 2)	Viene aggiunto all'articolo 12 il comma 4 bis
Articolo 1, paragrafo 1, numero 5	Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 1, comma 1, lettera e)	Viene aggiunto all'articolo 13 il comma 2 bis
Articolo 1, paragrafo 1, numero 6	Articolo 17, paragrafo 2	Articolo 1, comma 1, lettera f)	Viene modificato il comma 2 dell'articolo 17
Articolo 1, paragrafo 1, numero 7	Articolo 40, Titolo e paragrafo 1	Articolo 1, comma 1, lettera g), n.1) e n. 2)	Vengono modificati la rubrica e il comma 1 dell'articolo 40
Articolo 1, paragrafo 1, numero 8, lett. a)	Articolo 43, paragrafo 1	Articolo 1, comma 1, lettera h), n. 1)	Vengono aggiunte al comma 1 dell'articolo 43 le lettere f bis), f ter) e f quater).
Articolo 1, paragrafo 1, numero 8, lett. b)	Articolo 43, paragrafo 1	Articolo 1, comma 1, lettera h), n. 2)	Vengono modificato l'articolo 43 lettera h)
Articolo 1, paragrafo 1, numero 8, lett. c)	Articolo 43, paragrafo 1	Articolo 1, comma 1, lettera h), n. 3)	Vengono modificato l'articolo 43 lettera l)
-	-	Articolo 1, comma 1, lettera i)	Articolo 46, commi 3, 4, 6



Articolo 1, paragrafo 1, numero 9	Articolo 44, paragrafi 2, 3, 5 a aggiunta del paragrafo 3 <i>bis</i>	Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione	
Articolo 1, paragrafo 1, numero 10	Articolo 47, paragrafo 3	Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione	
Articolo 1, paragrafo 1, numero 11	Aggiunge l'Allegato I <i>bis</i>	Articolo 1, comma 1, lettera m)	Viene aggiunto l'allegato I <i>bis</i>
Articolo 2, paragrafo 1, comma 1	-		
Articolo 2, paragrafo 1, comma 2	-	Articolo 3	-
Articolo 2, paragrafo 1, comma 3	-	-	-
Articolo 2, paragrafo 2	-	-	-
Articolo 3	-	-	-
Articolo 4	-	-	-
ALLEGATO I <i>bis</i>	E' aggiunto alla direttiva	Allegato A	Allegato I <i>bis</i>
Regolamento (UE) 2018/1139	Direttiva 2014/53/UE	Presente schema di decreto legislativo	Decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128
Articolo 138, paragrafo 1	Allegato I	Articolo 1, comma 1, lettera l)	Viene modificato il punto 3) dell'allegato I

-----

